

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
che modifica la decisione 2008/798/CE
[notificata con il numero C(2008) 8197]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/921/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) In Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. La melamina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per la plastica. Un tenore elevato di melamina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi sulla salute.
- (3) Per fronteggiare il rischio per la salute che potrebbe derivare dall'esposizione alla melamina contenuta nei mangimi e negli alimenti, la decisione 2008/798/CE della Commissione, che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione, vieta l'importazione nella Comunità dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia e impone agli Stati membri di effettuare controlli sistematici all'importazione su altri mangimi o alimenti contenenti latte o prodotti lattieri. Tale decisione stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di ritirare dal mercato i prodotti di questo tipo nei quali venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto.

- (4) Elevati livelli di melamina sono stati riscontrati di recente in prodotti contenenti soia o prodotti a base di soia, come risulta dalle informazioni fornite dagli Stati membri attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. La melamina è stata scoperta anche nel bicarbonato di ammonio, utilizzato dall'industria alimentare quale agente lievitante. È quindi opportuno estendere anche a tali prodotti le misure stabilite dalla decisione 2008/798/CE della Commissione.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/798/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità di prodotti — originari della Cina o da essa provenienti — contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Gli Stati membri garantiscono inoltre il ritiro immediato e la distruzione di questi prodotti eventualmente presenti sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.»

- 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti, di bicarbonato di ammonio destinato all'alimentazione umana o animale e di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

Gli Stati membri possono effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi e alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
